

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 23 del 28 gennaio 2020

**Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea tramite pozzo denominato Pb1 e reimmissione in pozzo Pb2 in Comune di BRENDOLA Località Via dell'Impresa per uso Scambio termico/Igienico e assimilato. Pratica nVI2018/AG [Acque]**

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Scambio termico/Igienico e assimilato in comune di BRENDOLA a favore della ditta BOTTEGA VENETA SRL T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 02.07.2018 prot. n. 255283 del 02.07.2018

Il Direttore

**VISTA** l'istanza in data 02.07.2018 della ditta BOTTEGA VENETA SRL, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via dell'Impresa nel Comune di BRENDOLA (mod. 0.09000) d'acqua pubblica ad uso Scambio Termico/Igienico e assimilato;

**VISTI** il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;

**VISTO** il parere n. 0004502/B.5.11/2 in data 14.12.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta

**ART. 1** Salvi i diritti di terzi la Ditta BOTTEGA VENETA SRL (C.F. n. 07078730152) con sede a MONTEBELLO VICENTINO, via Località Conti Maltraverso è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo di prelievo Pb1 in località Via dell'Impresa nel Comune di BRENDOLA, Fg. N. 11 mappale n. 57 mod. 0.09000 d'acqua ad uso Scambio Termico/Igienico e assimilato e reiniezione in Pb2 Comune di BRENDOLA, Fg. N. 11 mappale n. 57.

**ART. 2** La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

- la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, la derivazione è soggetta a monitoraggio dalla Provincia di Vicenza che con Determina N. 1309 del 07/11/2018 Autorizza in via preventiva e sperimentale lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici;
- il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona, il prelievo e la successiva reiniezione in falda dovrà essere compatibile con la tutela della falda utilizzata per usi acquedottistici;
- la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
- qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovrappressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
- a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata estratta ed utilizzata;
- la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
- qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;

- In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
- dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
- copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
- ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
- gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
- la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda

**ART. 3** Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

**ART. 4** Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

**ART. 5** Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

**ART. 6** Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

**ART. 7** Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.

**ART. 8** Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.

Giovanni Paolo Marchetti